

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 24/18

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E
PER IL PRELIEVO VENATORIO"

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 6 luglio 2018

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del regolamento interno;

Vista la proposta del Consigliere Talè;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E
PER IL PRELIEVO VENATORIO"****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 19, comma 2, stabilisce che: "le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento".

Al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci tali piani di abbattimento è necessario modificare l'articolo 19 consentendo alle Regioni (oltre che alle Province autonome) di avvalersi, per gli stessi, di soggetti privati in possesso di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio. Del resto, in diverse regioni tale prassi è stata già attuata ed ha portato ad esiti positivi.

La proposta consente inoltre alle Regioni e alle Province autonome di attivare apposita formazione dei soggetti autorizzati ad eseguire i piani di controllo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a preve-

dere la possibilità per le Regioni e le Province autonome di utilizzare soggetti muniti di licenza di caccia per attuare i piani di controllo anche se detti soggetti non sono proprietari o conduttori del fondo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 19 della legge 157/1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

"3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento indicati al comma 2 anche avvalendosi di privati in possesso di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge 157/1992, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere procedure di formazione dei soggetti indicati al comma 3".

Art 2

(Invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di questa legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.